

DGR 399 DD. 20.2.2004

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l'articolo 6, comma 1 della stessa;

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e di servizi sociali";

VISTO in particolare l'articolo 8 della citata legge recante "Funzioni delle regioni" ;

VISTA la legge regionale 19 maggio 1988 n. 33 recante "Piano socio-assistenziale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA inoltre la DGR n. 1891 dd 29 maggio 2002 recante "L.R. 18/1996 , art. 6 - Programma per la prima attuazione della L.328/2000 – assegnazione fondi statali 2001 e anni precedenti";

VISTA la Relazione programmatica per l'anno 2003 nel settore delle politiche sociali, adottata con DGR 1766/2003;

VISTI inoltre i commi 47 e 48 dell'articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2004 n. 1;

VISTO infine l'articolo 4, comma 3 della citata legge 328/2000 che conferisce alle Regioni il compito di ripartire i finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi di settore, nonché, in forma sussidiaria, di cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai provvedimenti regionali di trasferimento agli enti locali;

VERIFICATO che lo Stato ha ripartito tra le regioni, con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di data 18 aprile 2003, il Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003, e che la quota spettante alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ammonta a € 18.889.470,32;

CONSIDERATO che di detto Fondo sono stati iscritti gli importi di pertinenza della Direzione regionale della Salute e della Protezione Sociale ai seguenti capitoli;

al capitolo 8462 - € 3.531.455, 00 per le finalità di cui all'articolo 3, commi 48 e 49 della legge regionale n. 1 dd. 26 gennaio 2004;

al capitolo 4699 - € 14.374.253,47 per finanziare la spesa relativa alla gestione dei servizi socio-assistenziali di competenza dei comuni singoli o associati;

RITENUTO pertanto di dar corso alla programmazione delle attività socio-assistenziali relative al Fondo nazionale per le politiche sociali, prevedendo l'utilizzo delle quote di € 3.531.455,00 e di € 14.374.253,47 del Fondo stesso così come delineato nell'ALLEGATO, facente parte integrante della presente delibera;

RITENUTO altresì di delegare, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 6 della legge regionale 18/1996, al Direttore Regionale della Direzione regionale della Salute e della Protezione sociale la gestione delle risorse finanziarie individuate ai capitoli 4699 e 8462;

SENTITA per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2 della legge 328/2000 la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale di cui alla legge regionale 9 marzo 2001, n. 8 nella seduta del 17 dicembre 2003;

TUTTO CIO' PREMESSO la Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore alla Salute e alla Protezione Sociale;

D E L I B E R A

Art. 1 Di approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni il "Programma per l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali anno 2003" come esplicitato nell'ALLEGATO, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Art. 2. Di delegare, ai sensi del art. 6, comma 1 quater, della legge regionale 18/1996, al Direttore della Direzione regionale della Salute e della Protezione Sociale la gestione delle risorse finanziarie individuate ai capitoli 4699 e 8462.

Art. 3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO

*Programma per l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali
di cui alla legge 328/2000
anno 2003*

Il presente programma definisce l'utilizzo del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2003 e più precisamente della quota di € 3.531.455,00 – iscritta al capitolo 8462 e della quota di € 14.374.253,47 iscritta al capitolo 4699 del Bilancio regionale per l'anno 2004.

Capitolo 8462

L'importo di € 3.531.455,00 è destinato ai Comuni per la copertura delle spese di cui all'articolo 3, commi 47 e 48 della legge regionale 1/2004.

La gestione di questo capitolo prevede una serie di adempimenti amministrativi per dar attuazione ad una norma di legge che amplia un diritto soggettivo, quale si è configurato essere il cosiddetto "assegno di natalità" nella normativa regionale. Si tratta in sintesi di operare per una sanatoria del pagamento di tale assegno ai genitori dei bambini nati negli anni 2001, 2002 e 2003 cui è stato riconosciuto tale diritto.

La regolamentazione a regime di tale beneficio per l'anno 2004 sarà fatta con appositi successivi atti.

Il riparto della quota di € 3.531.455,00 viene effettuato secondo le seguenti priorità :

- 1) rimborso degli assegni erogati a favore dei genitori privi del requisito di coppia coniugata e del requisito del reddito minimo per le nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003 (art.8, comma 6 della legge regionale 12/2003, come modificata dall'art. 3 , commi 15 e 16 della legge regionale 14/2003)*;
- 2) rimborso degli assegni erogati a favore dei coniugi privi del requisito di "reddito minimo", nonché quelli esclusi per tale motivo, per le nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003 (Legge regionale 1/2004 art. 3 comma 47)** ;

Termini per la presentazione delle domande

Tenendo presente che il susseguirsi delle norme ha di fatto determinato una molteplicità di tempi e termini per la presentazione delle domande da parte degli aventi diritto nella tabella che segue si sintetizza il quadro di riferimento che fissa i termini già previsti per le varie fattispecie.

Periodo di riferimento nascite	Destinatari	Scadenza domanda al Comune
Bambini nati dal 2001 al 5.11.2003	Genitori non sposati o privi di reddito (punto 1)*	3 febbraio 2004
Bambini nati dal 6.11.2003 al 31.12. 2003	Genitori non sposati o privi di reddito (punto 1)*	90 giorni dalla nascita

Come previsto dal più volte citato comma 47 dell'articolo 3 delle L.R. 1/2004 viene infine fissato il termine per la presentazione delle domande dell'ulteriore fattispecie di aventi diritto che si sintetizza:

Periodo di riferimento nascite	Destinatari	Scadenza domanda al Comune
Bambini nati da coniugi nel periodo dal 2001 al 2003	Coniugi privi di reddito minimo nonché esclusi per tale motivo (punto 2)**	90 giorni dalla pubblicazione sul BUR della presente delibera

Il fondo a disposizione nel citato capitolo, nel caso risulti insufficiente rispetto alle domande, sarà ripartito in modo proporzionale tra i Comuni.

L'eventuale disponibilità residua, esaurite le richieste succitate, sarà assegnata ai Comuni per gli assegni di natalità per i nati nell'anno 2004. I tempi e le modalità di tali rimborsi verranno definiti con successivo atto.

Capitolo 4699

Il riparto del Fondo si inserisce nella più ampia programmazione regionale in atto e tiene conto:

- a) di un'esigenza di maggiori finanziamenti per attuare alcune delle attività già programmate ma non coperte in toto dai finanziamenti attuali ;**
- b) della necessità di incrementare i fondi a disposizione degli Ambiti socio-assistenziali per la realizzazione del Sistema locale di interventi e di servizi sociali alla luce della legge 328/2000.**

Il riparto prevede:

- **relativamente alla lettera a):**

1) l'utilizzo di una quota pari a € 265.592,20 necessaria per integrare il finanziamento previsto dalla delibera 1891/2002 e più precisamente dei progetti presentati dagli Ambiti in base alla Scheda C Obiettivo 2 "Interventi a tutela dei minori" e approvati con Decr. n. 423/Pren dd. 27 agosto 2003;

- 2) l'utilizzo di una quota pari all'1% del fondo - € 143.742,53 - per finanziare un programma di formazione e informazione, incrementando le attività già previste dalla Relazione programmatica per l'anno 2003 adottata con DGR 1766/2003 e più precisamente nella macro area Programmazione e organizzazione del sistema socio-assistenziale - Obiettivi e azioni - Formazione e aggiornamento degli operatori socio-assistenziali, nonché per garantire la continuità formativa già avviata dalla legge 285/1997.**

- **relativamente alla lettera b):**

l'utilizzo della residua quota pari a € 13.964.918,74 per finanziare le attività previste dalla già citata DGR 1766/2003 nella macro-area "Finanziamento del sistema locale di interventi e servizi sociali". Tale quota verrà ripartita tra i 19 Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni.

Stante la necessità di programmare l'utilizzo dei fondi nello spirito e negli intenti della legge 328/2000, il finanziamento costituisce una parte del budget di "Ambito socio-assistenziale" all'interno del quale l'Assemblea dei Sindaci può effettuare le scelte, definire gli obiettivi e le azioni, finanziare la rete dei servizi sociali e gli interventi ritenuti prioritari.

Nel caso in cui gli Ambiti socio-assistenziali abbiano già adottato i Piani di zona o siano in procinto di approvarli i fondi possono essere utilizzati per finanziare i Piani stessi.

Va peraltro ribadito che le risorse afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali non possono essere sostitutive di quelle già destinate dai singoli Enti territoriali per le attività di competenza e devono invece intendersi aggiuntive rispetto agli importi stanziati nei capitoli di spesa del bilancio preventivo di ambito per l'anno 2003.

Criteri di riparto

Per garantire pari opportunità a tutta la popolazione regionale di accedere agli interventi e ai servizi programmati a livello locale, il riparto viene effettuato con i seguenti criteri:

- 30% sulla popolazione residente**
- 30% sulla popolazione anziana**
- 20% sulla popolazione minorile**
- 20% sulla dispersione territoriale (superficie/pop. totale)**

Vincoli di destinazione

La Regione definisce due obiettivi di interesse regionale, sui quali richiede un vincolo di destinazione dei fondi, nell'area della tutela dei minori e nell'area della disabilità:

▪ area dei minori:

devono essere previste risorse non inferiori alla somma di una singola annualità del Piano triennale ex lege 285/1997 - 2001-2003 - e dell'importo annuale previsto dalla DGR 1891/2002 per i progetti di cui all'allegata Scheda C Obiettivo 2, per la costituzione di un "fondo per l'infanzia e l'adolescenza" destinato alla pianificazione degli interventi rivolti ai minori nello spirito della legge 285/1997 e, per la parte di competenza, per le azioni previste al succitato obiettivo n. 2.

Sembra utile comunque ribadire che le politiche sociali rivolte ai minori non possono non tener conto della necessità di pianificare interventi di promozione dei diritti sanciti dalla Convenzione di New York nonché interventi integrati con l'area dell'educazione, dell'istruzione e della salute.

A tal fine si specifica che una corretta pianificazione degli interventi e dei servizi in quest' area non può prescindere da una collaborazione tra i settori socio-assistenziali ed educativi dei singoli Comuni dell'ambito socio-assistenziale e dal raccordo con le Aziende per i Servizi sanitari per gli interventi e i servizi nell'area dell'integrazione socio-sanitaria. Ogni singolo ambito dovrà autonomamente definire modalità di raccordo con i servizi educativi dei singoli Comuni e le modalità di finanziamento dei servizi, degli interventi e dei progetti educativi o socio-educativi.

Nel caso in cui gli Ambiti socio-assistenziali abbiano già adottato i Piani di zona ex lege 328/2000 o siano in procinto di approvarli, i fondi vincolati per i minori possono essere utilizzati per finanziare l'area dell'infanzia e dell'adolescenza dei Piani stessi.

Per garantire la continuità dei servizi e degli interventi si specifica che i progetti già inseriti nei Piani triennali ex lege 285/97 - 2001-2003 - conclusi o in via di conclusione possono trovare, per la loro prosecuzione, copertura finanziaria con i fondi oggetto della presente delibera.

Pur nella consapevolezza della necessità di addivenire a una metodologia di lavoro che consenta una pianificazione perlomeno triennale degli interventi sociali (Piani triennali ex lege 285/97, Piani di zona triennali..) nella fase attuale di transizione sembra possibile programmare l'utilizzo delle risorse di cui sopra solo per una annualità (2004).

▪ area della disabilità:

devono essere previste risorse non inferiori a quelle assegnate nell'anno 2003 per i progetti personalizzati di cui all'art. 1, c.1 lett. c della legge 162/1998 in attuazione della DGR n. 655 dd. 9 marzo 1999 "Programma regionale di interventi concernenti misure di sostegno a favore delle persone con handicap di particolare gravità, così come integrata dalla DGR n. 1910 dd. 5 giugno 2003.

Fondi non vincolati

Per quanto concerne l'utilizzo della quota non vincolata, si ribadisce che con l'anno 2003 è trasferita in capo alle autonomie locali la responsabilità di sviluppare azioni il più possibili aderenti alle singoli realtà all'interno delle aree di intervento definite dal Piano nazionale di interventi e servizi sociali e dalla programmazione regionale come di seguito specificate:

- 1) responsabilità familiari
- 2) diritti dei minori
- 3) persone anziane
- 4) contrasto alla povertà
- 5) disabili (in particolare i disabili gravi)
- 6) droghe
- 7) avvio della riforma

Si ribadisce infine che in particolare per quanto riguarda il punto 7) delle aree indicate sembra indispensabile;

- *adeguare la dotazione organica del personale del Servizio sociale dei Comuni alle sopravvenute esigenze derivanti dall'attivazione della riforma;*
- *consolidare le "strutture di governo" degli Ambiti socio-assistenziali organizzando Uffici di piano, anche con nuove professionalità, ed estendendo alle altre aree le attività di documentazione e di raccolta dei dati già attivate, con il progetto Punti monitor, nell'area dei minori.*

